

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

Fascicolo n. 3/2023

L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

NOTA A CORTE COST., SENT. 26.07.2022, N. 195

di Elena A. Ferioli

Abstract: Il saggio ripercorre le caratteristiche del modello di cittadinanza italiano attraverso la disciplina normativa sui criteri di acquisto della stessa come definiti nella l. n. 91/1992. Successivamente viene illustrato quanto disposto nella recente pronuncia della Corte costituzionale n. 195/2022 che è intervenuta sull'art. 5, co. 1, della medesima legge che stabilisce i criteri per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio. Nel commentare positivamente la decisione costituzionale di escludere la morte del coniuge, in pendenza del procedimento amministrativo finalizzato al conferimento della cittadinanza, tra le cause ostative all'acquisto, si sottolineano ulteriori profili di dubbia costituzionalità della suddetta disposizione.

Abstract: This essay traces the characteristics of the Italian citizenship model through the regulatory discipline on the criteria for acquiring it as defined in Law no. 91/1992. Here, the sentence of the Italian Constitutional Court on art. 5 of Law no. 91/1992 on the acquisition of citizenship by marriage is analysed. The Court excludes the death of the spouse pending the administrative procedure hindering the acquisition of the citizenship. The existence of other profiles of dubious constitutionality of the provision are discussed.

L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

NOTA A CORTE COST., SENT. 26.07.2022, N. 195

di Elena A. Ferioli*

SOMMARIO: 1. Il perdurante modello “familistico” di accesso alla cittadinanza italiana. – 2. L’acquisto della cittadinanza per matrimonio e la morte del coniuge nella sentenza n. 195 del 2022 della Corte costituzionale. – 3. Criticità e lacune della disciplina normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio alla luce della sentenza in commento. – 4. Conclusioni.

1. Il perdurante modello “familistico” di accesso alla cittadinanza italiana

La disciplina normativa che in Italia, come negli altri Stati del mondo, stabilisce i criteri di acquisto e perdita della cittadinanza statale riveste un ruolo di primo piano nel delineare il modello di cittadinanza prescelto in un dato periodo storico, poiché il mosaico composito che tali norme descrivono, ora aprendo, ora chiudendo l’accesso allo *status civitatis*, riflette e presuppone a monte una scelta sui profili che definiscono e identificano la relativa comunità statale¹.

In questa prospettiva, l’attuale disciplina normativa sull’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana contenuta nella l. n. 91/1992 si pone, nel complesso, in linea di continuità con la precedente normativa di inizio Novecento², delineando un modello che è stato definito “familistico”³ perché privilegia, nell’acquisto della cittadinanza, una visione per così dire familiare, cioè che valorizza i legami di filiazione, parentela e *coniugio*, secondo una tendenza che affonda le sue radici nell’epoca risorgimentale⁴. Così, la cittadinanza italiana consegue automaticamente (cioè, senza necessità di apposita dichiarazione o istanza) per filiazione, a vantaggio dei figli di genitore italiano, dei minori adottati o riconosciuti e dei figli minori conviventi con genitori che acquistano/riacquistano la cittadinanza. È invece volontario l’acquisto della cittadinanza italiana per varie altre figure

* Professoressa associata di Diritto pubblico, Università di Pisa.

1. In questa prospettiva, P. Gargiulo, *Le forme della cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale*, Roma, Ediesse, 2012, pp. 25-26. Sottolinea che alla legge sulle condizioni di accesso alla cittadinanza è affidato il compito di interpretare «fedelmente il “senso politico” che, di volta in volta, si intende attribuire al concetto di comunità, ossia al perimetro della “cittadinanza sostanziale”», E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 14.

2. Si tratta della l. n. 555/1912.

3. Su tale definizione, tra i tanti contributi dottrinali, basti qui richiamare: G. Zincone (a cura di), *Familismo legale. Come non diventare italiani*, Bari, Laterza, 2006, p. 20 ss.; E. Codini, *La cittadinanza. Uno studio sulla disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 66 ss., p. 94 ss. A. Rauti, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 131 ss.

4. La visione, per così dire familiare, della cittadinanza si fa risalire al Risorgimento come emerge in A. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita*, Torino, Einaudi, 2000; L. Busotti, *La cittadinanza degli italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta*, Rimini, FrancoAngeli, 2002; E. Castorina, *Introduzione allo studio della cittadinanza*, Milano, Giuffrè, 1997.

comprese nella cerchia familiare del cittadino italiano, come il coniuge, lo straniero o l'apolide con un genitore o ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini per nascita, l'adottato maggiorenne. In questi casi, oltre al legame familiare, la legge richiede altri requisiti che variano a seconda delle diverse categorie di aspiranti, per esempio la durata del matrimonio, l'aver prestato servizio militare o di pubblico impiego per lo Stato italiano, la residenza sul suolo italiano protratta per un certo tempo.

In riferimento a quest'ultimo requisito, emerge con chiarezza come, nella l. n. 91/1992, il legame dell'aspirante cittadino con il territorio italiano tenda ad operare in via residuale rispetto al criterio familiare, perché determina l'acquisto automatico della cittadinanza esclusivamente in caso di nascita sul suolo italiano da genitori ignoti, apolidi o che non possono, in base alla loro legge nazionale, trasmettere la corrispondente cittadinanza al figlio. Nell'ambito, invece, delle vie d'acquisto volontario, la residenza sul suolo italiano rileva per periodi di durata variamente contenuta (tra i due ed i cinque anni) se combinata con il legame familiare o altre specifiche condizioni soggettive (cittadinanza di uno Stato membro dell'Ue e apolidia), mentre, in assenza di queste, i tempi di permanenza sul suolo italiano richiesti per consentire l'accesso alla cittadinanza italiana si dilatano enormemente, arrivando ai dieci anni di residenza legale richiesti allo straniero extracomunitario e ai diciotto anni, ovvero sino alla maggiore età, per gli stranieri nati in Italia⁵.

La ragione di questa evidente valorizzazione dei legami familiari, nell'acquisto della cittadinanza italiana, può essere rintracciata nell'idea che essi siano fonte e strumento di integrazione nella comunità nazionale, considerando la famiglia, intesa e circoscritta all'interno dei vincoli definiti dalla normativa civilistica, quale luogo di educazione, comunicazione e condivisione dei caratteri della comunità politica nazionale⁶.

Questa *ratio* sembra confermata dalle differenze previste, nella disciplina sopra descritta, per l'acquisto della cittadinanza da parte di minori, da un lato, e di maggiorenni, dall'altro. La funzione "integrativa" della famiglia si suppone, infatti, svolta al massimo grado in relazione ai minori, sia figli naturali che adottati, i quali, in quanto necessitanti cure parentali e quindi stabilmente inseriti in un contesto familiare, sembrano considerati naturalmente destinatari di educazione e trasmissione di regole, valori, coordinate sociali coesenziali all'integrazione nella comunità nazionale e quindi, per tali soggetti, il rapporto di filiazione è l'unico che rileva per l'accesso alla cittadinanza. Invece, in caso di maggiorenni, si tratti di coniuge straniero, figlio adottivo o straniero/apolide con ascendenti italiani, la richiesta, da parte della legge n. 91/1992, di ulteriori requisiti oltre al legame familiare parrebbe da attribuirsi al fatto che si tratta di categorie di individui che, in ragione dell'età, hanno già compiuto il proprio percorso di crescita e educazione in altri contesti nazionali, socio-culturali e familiari differenti.

Peraltro, ci pare che proprio questa visione "familistica" dell'accesso alla cittadinanza si possa annoverare tra le cause che hanno fatto registrare in Italia un certo ritardo, rispetto ad altre esperienze europee, nell'introduzione, nei percorsi di acquisto della cittadinanza italiana, di prove sulla conoscenza della lingua italiana o test più generali miranti a valutare

5. Sulla disciplina normativa in materia di acquisto e perdita della cittadinanza italiana, nell'ambito della vasta bibliografia, le opere monografiche: A. Rauti, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 127 ss.; D. Porena, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 200 ss.; M. Cuniberti, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1997, p. 478 ss. R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, Cedam, 1993, p. 200 ss.

6. Sul tema, da ultimo e in modo approfondito: A. Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, cit., pp. 132-138.

il grado di integrazione degli aspiranti cittadini nella comunità nazionale. È infatti solo con la novella del 2018 (d.l. n. 113/2018, convertito con modifiche nella l. n. 132/2018) che nei procedimenti per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e per *coniugio* è stata introdotta la richiesta della conoscenza della lingua italiana⁷, la quale, come ci mostra ampiamente il diritto comparato⁸, costituisce un mezzo attraverso il quale le legislazioni statali mettono in relazione l'acquisto della cittadinanza con il livello di integrazione socioculturale raggiunto dallo straniero nella comunità nazionale. Nel nostro ordinamento, questo aspetto è stato a lungo trascurato ed una delle ragioni può, a parere di chi scrive, rintracciarsi proprio nel tradizionale modello di cittadinanza basato sulla valorizzazione dei legami familiari, il quale, come detto, tendeva naturalmente a delegare l'assimilazione linguistica e culturale degli aspiranti italiani proprio all'educazione familiare.

Quest'idea di centralità della comunità familiare nell'assimilazione-integrazione dell'aspirante cittadino trova, ci pare, la sua massima affermazione nell'assoluta preminenza del legame familiare rispetto a quello territoriale, nel caso della conservazione della cittadinanza da parte degli italiani residenti all'estero e dei loro discendenti, ai quali sono richiesti solo tre anni di residenza nel territorio statale e la conoscenza della lingua italiana⁹.

Così la legge del 1992 ancora oggi descrive un modello di acquisto della cittadinanza italiana estremamente favorevole verso i discendenti degli italiani emigrati all'estero, benché l'Italia non sia più il paese di emigranti del passato, e più restrittivo verso l'acquisto da parte della popolazione straniera stabilmente residente nel nostro territorio a seguito dei flussi migratori intensificatisi a partire dagli anni Novanta del secolo scorso¹⁰.

Peraltro, la tendenza ad appesantire i requisiti richiesti per l'acquisto della cittadinanza pare essere il filo conduttore delle novelle apportate nel tempo alla l. n. 91/1992, non solo quella più recente del 2018, già citata¹¹, ma anche quella precedente, risalente al 2009, che è

7. L. n. 91/1992, art. 9.1. e 9-ter.

8. Sul tema si veda da ultimo il già citato G. Milani, *Cittadini jure linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 179 ss., nonché ID., *Cittadinanza e integrazione. L'influenza del diritto comparato sulla disciplina italiana e sulle proposte di riforma*, in www.federalismi.it, n. 4.2018, pp. 2-3.

9. Vd. l. n. 91/1992, artt. 9, co. 1, lett. a; art. 9.1.

10. Su questo aspetto: G. Milani, *Cittadinanza e integrazione. L'influenza del diritto comparato sulla disciplina italiana e sulle proposte di riforma*, in www.federalismi.it, n. 4.2018, pp. 2-3.

11. Con la novella del 2018, disposta con decreto-legge n. 113 del 2018, art. 14, co. 1, lett. d), oltre all'introduzione dell'art. 9.1. sulla conoscenza della lingua italiana, è stata disposta l'abrogazione dell'ipotesi di cui all'art. 8, co. 2 (preclusione dell'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza, decorso il termine di due anni dalla data di presentazione della stessa, nei casi di condanne per reati penali o motivi di sicurezza pubblica), l'allungamento del termine per la conclusione del procedimento di acquisto di cui agli artt. 5 e 9, nonché l'aumento a 250 euro del contributo per presentare l'istanza. In linea con questa tendenza, si pone anche l'introduzione di una nuova disposizione normativa inserita nella legge n. 91/1992, l'art. 10-bis, il quale prevede la revoca della cittadinanza in presenza di condanna definitiva per alcuni reati gravi (tra cui quelli commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), nei casi in cui la cittadinanza italiana sia stata acquisita da persona in precedenza straniera, previsione questa che ha suscitato non poche perplessità di legittimità costituzionale, sia nel corso di audizioni parlamentari precedenti l'approvazione della norma suddetta (sulle quali si veda M. Benvenuti, *Audizione resa il 16 ottobre 2018 innanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione 1° (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*, in *Osservatorio AIC*, n. 3.2018, p. 167 ss.; M. Ruotolo, *Brevi note sui possibili vizi formali e sostanziali del d.l. n. 113 del 2018 (c.d. decreto "sicurezza e immigrazione). Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato in relazione all'esame in sede referente del disegno di legge n. 840 (d.l. 113/2018-sicurezza pubblica)*,

intervenuta in modo più restrittivo sull'accesso per *coniugio*, aumentando da sei mesi a due anni, la residenza legale richiesta al coniuge straniero dopo la celebrazione del matrimonio (sia pur ridotto a metà in caso di prole naturale o adottata) e precisato che il vincolo matrimoniale debba risultare ancora pienamente sussistente al momento dell'adozione del decreto di conferimento¹².

In ogni caso, l'avvicinarsi nel tempo delle diverse novelle, ha lasciato di fatto intatto l'assetto complessivo del modello originariamente disegnato dalla legge del 1992, il quale, nonostante i ripetuti tentativi parlamentari di riforma¹³, tesi principalmente alla valorizzazione del legame con il territorio e, in particolare, all'ampliamento delle possibilità di accesso alla cittadinanza italiana per i minori stranieri nati o entrati in tenera età nel territorio italiano, non ha subito sostanziali modifiche negli ultimi trent'anni, né a livello normativo, né per via giurisprudenziale, attraverso il controllo di costituzionalità¹⁴.

Da quest'ultimo punto di vista, giova ricordare che, ad oggi, constano solo due pronunce di illegittimità parziale pronunciate dalla Corte costituzionale sulla l. n. 91/1992. Si tratta della sentenza n. 258/2017, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento di fedeltà alla Repubblica (che perfeziona l'acquisto della cittadinanza), la persona incapace di prestarlo per grave e accertata disabilità¹⁵, e la recente sentenza n. 195/2022, oggetto del presente commento, che sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1, sull'acquisto per *coniugio*, nella parte in cui non esclude dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento relativo all'istanza di acquisto della stessa.

in Osservatorio AIC, n. 3.2018, p. 173 ss.) sia nei commenti dottrinali seguiti alla sua entrata in vigore: S. Curreri, *Prime considerazioni sui profili d'incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. "decreto sicurezza")*, in www.federalismi.it, n. 22.2018, p. 11 ss.; A. Algostino, *Il decreto "sicurezza e immigrazione" (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianze*, in www.costituzionalismo.it, n. 2.2018, p. 191 ss.; M. Calvo, *Cittadini per sempre vs. cittadini eternamente sub iudice*, in *Diritti fondamentali*, n. 1.2019; A. Mitrotti, *Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca della cittadinanza nel "dibattuto" Decreto sicurezza "Salvini"*, in Osservatorio AIC, n. 1-2.2019, p. 65 ss.; L. Viola, *La revoca della cittadinanza dopo il decreto Salvini: profili processuali e (nuovi) cantieri aperti*, in www.federalismi.it, n. 13.2019; ID., *La revoca della cittadinanza dopo il decreto sicurezza*, in questa Rivista, n. 1.2021, p. 86 ss.; E. Cavasino, *Ridisegnare il confine fra "noi" e "loro": interrogativi sulla revoca della cittadinanza*, in questa Rivista, n. 1.2019, p. 1 ss.

12. L. n. 94/2009.

13. Sui progetti di legge presentati nel corso degli ultimi quindici anni per riformare la disciplina di accesso alla cittadinanza italiana: A. Schillaci, *La riforma della legge n. 92/1991: i progetti in discussione*, in *Rivista AIC*, n. 00/2010; S. Rossi, *Note a margine del disegno di legge governativo in materia di cittadinanza*, in www.forumcostituzionale.it; V. Lippolis, *Il significato della cittadinanza e le prospettive di riforma della legge n. 91/1992*, in *Rass. Parl.*, n. 1/2010, p. 157 ss.; A. Chini, *Cittadinanza: da 13 anni la discussione in Parlamento*, in www.ansa.it, 17 dicembre 2017.

14. Sul tema A. Ciervo, *La cittadinanza ai tempi del sovranismo tra regressione della cultura giuridica e riforme legislative "progressiste"*, in M. Giovennetti, N. Zorzella, *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Rimini, FrancoAngeli, 2020, pp. 469-486; A. Rauti, *Lo ius soli in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017.

15. Corte cost. 258/2017 sulla quale i commenti di P. Addis, *Disabilità e giuramento per l'acquisizione della cittadinanza (osservazioni a Corte cost., sent. 258/2017)*, in *Giur. cost.*, II, 2018, pp. 435-446; P. Colapietro, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il "nuovo" diritto alla socializzazione*, in www.dirittifondamentali.it, 2.2020; C. Domenicali, *La "doppia inclusione" dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017)*, in www.forumcostituzionale.it; S. Rossi, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza. Nota a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017*, in www.forumcostituzionale.it.

2. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio e la morte del coniuge nella sentenza n. 195 del 2022 della Corte costituzionale

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale si è pronunciata, come già detto, sull'art. 5, co. 1, della l. n. 91/1992, il quale definisce i criteri di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

La disposizione in questione, come già detto, subordina l'acquisto della cittadinanza ad almeno due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, o dopo tre anni dalla data dello stesso, e prevede anche che al momento dell'adozione del decreto che conferisce lo *status civitatis*, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale tra i coniugi.

Il Tribunale di Trieste ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità su tale disposizione, sostenendo che essa includerebbe, tra le cause ostative al conferimento della cittadinanza, lo scioglimento del matrimonio derivante dalla morte del coniuge del richiedente, in pendenza del procedimento di conferimento della cittadinanza e che ciò violerebbe l'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., nonché l'art. 97 Cost. Rispetto ai primi parametri menzionati, il giudice *a quo* rilevava che, applicata alla suddetta fattispecie, la disposizione non consentirebbe di far valere il principio di retroattività degli effetti della pronuncia al momento della domanda, poiché in questo caso un avvenimento compiutosi durante la pendenza del procedimento amministrativo impedirebbe il riconoscimento del diritto di cittadinanza, divenendo surrettiziamente limite all'accertamento giurisdizionale del diritto *contra* l'art. 24 Cost. e il principio del giusto processo. Così operando, a parere del giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe anche il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la posizione giuridica dell'aspirante cittadino sarebbe pregiudicata dalla durata del procedimento amministrativo teso al conferimento della cittadinanza italiana. Infine, l'art. 3 Cost. veniva ritenuto violato anche autonomamente sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca della norma che impedirebbe l'acquisto della cittadinanza benché la morte del coniuge consista in un evento del tutto aleatorio e indipendente dal comportamento e dalla volontà del richiedente.

La Corte accoglie ed argomenta esclusivamente quest'ultima censura basata sull'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza della norma, incentrandola essenzialmente sull'assoluta estraneità e indipendenza dell'evento naturale del decesso del coniuge sopraggiunto in pendenza del procedimento amministrativo dalla sfera di controllo dell'istante e dallo stesso obiettivo perseguito dalla disposizione censurata.

In particolare, la Corte ricostruisce due possibili *ratio* dell'art. 5, dopo la novella del 2009: da un lato, l'obiettivo di agevolare l'integrazione nella comunità statale di chi abbia fatto parte, per un periodo di tempo, di un nucleo familiare fondato sul matrimonio con un cittadino italiano; in secondo luogo, quella riferibile a una volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio finalizzati al mero scopo di conseguire la cittadinanza.

Sotto il primo punto di vista, la Corte contesta la ricostruzione proposta dall'Avvocatura di Stato che ravvisava tra gli elementi costitutivi del diritto all'acquisto della cittadinanza, oltre la durata del matrimonio per il tempo richiesto dalla norma, anche il perdurare del vincolo matrimoniale sino al momento dell'adozione del decreto di conferimento, poiché ciò equivarrebbe ad affermare che l'aspirante cittadino, al momento dell'istanza, rivendichi un diritto alla cittadinanza non ancora integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. Al contrario, l'eventuale scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione personale dei coniugi al momento dell'adozione del decreto sono, secondo la

Corte, da qualificare come mere cause ostative al riconoscimento del diritto stesso e non elementi costitutivi di esso.

Una volta stabilito ciò, la Corte ritiene che far gravare sull'istante il rischio della morte del coniuge, nella pendenza del procedimento, equivarrebbe a porre a carico di chi ha già maturato i presupposti costitutivi del diritto al riconoscimento della cittadinanza un'alea che gli è totalmente estranea, sfuggendo alla sfera del suo controllo e non attinente alle ragioni costitutive del diritto stesso. A sostegno di queste considerazioni, vengono richiamate altre disposizioni normative che salvaguardano il coniuge superstite, ritenendolo meritevole di specifiche tutele, privatistiche e pubblicistiche, per avere fatto parte di una comunità familiare basata sulla solidarietà coniugale.

Ad analoghe conclusioni, la Corte perviene anche identificando la *ratio* dell'art. 5 della l. n. 91/1992 come tesa a contrastare la pratica dei matrimoni fittizi poiché, anche in tal caso, l'uso strumentale dell'istituto matrimoniale risulterebbe del tutto alieno rispetto all'eventuale morte del coniuge, la quale di per sé non consente di far presumere la sussistenza di un matrimonio in frode alla legge.

Viene pertanto ravvisata la lesione del principio di ragionevolezza, evidenziando l'esistenza di una irrazionalità *intra legem* intesa, alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale, come «contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata»¹⁶.

3. Criticità e lacune della disciplina normativa sull'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio alla luce della sentenza in commento

La pronuncia lascia l'impressione che la Corte abbia operato una sorta di *self-restraint* rispetto alla materia trattata, perdendo forse un'occasione per intervenire su una materia che sembra presentare diversi profili problematici in ordine alla sua conformità costituzionale¹⁷.

In primo luogo, il fatto che la Corte abbia identificato una delle *ratio* dell'art. 5 nell'intento di offrire allo straniero o apolide «un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità familiare fondata sul matrimonio con un cittadino italiano»¹⁸, anche dopo la morte di lui incorsa durante la pendenza del procedimento amministrativo, tende, come è stato acutamente osservato, a ricostruire la disposizione quale fattispecie in cui «il legame familiare rileva non solo come *atto* ma anche come *processo storico*»¹⁹, sottolineando la rilevante perduranza nel tempo dei legami familiari come meritevoli di tutela.

Ciò spinge a domandarsi se sia ragionevole escludere la rilevanza dei legami familiari, così come ricostruiti dalla motivazione della presente pronuncia, nelle altre ipotesi contemplate espressamente nell'art. 5, co. 1, della l. n. 91/1992, e cioè quando al momento

16. Corte cost., sent. 416/2000, *Considerato in diritto*, 5.2., citata dalla pronuncia in commento al n. 8 del *Considerato in diritto*.

17. Non solo limitatamente all'acquisto alla cittadinanza per matrimonio. Sul tema, P. Morozzo della Rocca, *Alcune criticità e possibili profili di illegittimità costituzionale della normativa italiana sulla cittadinanza*, in G. Santoro (a cura di), *I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza*, Roma, Antigone edizione, 2021. Si v., da ultimo, CILD, *Profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza*, 10 marzo 2021, reperibile sul sito <https://cild.eu/>.

18. Corte cost., sent. 195/2022.

19. A. Rauti, *Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e morte del "coniuge" nella sentenza cost. n. 195 del 2022*, in *Oss. cost.*, 6.2022, p. 442.

dell'adozione del decreto il matrimonio risulti sciolto, annullato o cessato nei suoi effetti civili ovvero sussista una separazione personale tra i coniugi. Di per sé, infatti, non ci pare si possa escludere la perdurante esistenza di una comunità familiare in taluni di questi casi, per esempio, come giustamente ricordato²⁰, nella separazione personale tra coniugi che hanno generato figli eventualmente affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Si potrebbe obiettare che la previsione normativa che esclude la via di accesso agevolata alla cittadinanza per il coniuge separato trovi il suo fondamento nell'altra finalità dell'art. 5, come ricostruita dalla stessa Corte nella pronuncia in esame, ovvero quella di prevenire usi strumentali del matrimonio finalizzati al mero scopo di conseguire la cittadinanza. Sotto questo profilo, però, ci pare che l'art. 5 introduca di fatto una forma di presunzione assoluta che tali eventi, compiutisi in pendenza del procedimento, siano sintomatici di un uso strumentale del matrimonio finalizzato al solo acquisto preferenziale della cittadinanza, aspetto questo che, però, la perdurante esistenza di una comunità familiare come sopra accennata varrebbe, con tutta evidenza, ad escludere sul piano della realtà effettiva, ma della quale viene di fatto impedita, dalla presente disposizione normativa, qualsiasi possibilità di dimostrazione o rilevanza in punto di diritto. Resta quindi l'impressione di una sorta di "strabismo normativo" verso la concretezza dei rapporti familiari nel loro reale svilupparsi all'interno delle relazioni tra le persone.

D'altra parte, sviluppando le argomentazioni utilizzate dalla Corte, ci pare che la differenza dirimente tra l'ipotesi della morte del coniuge e le altre indicate espressamente dall'art. 5, co. 1, sarebbe da ravvisare nel diverso ruolo che, nelle vicende di cessazione del vincolo matrimoniale, svolgono la volontà ed i comportamenti soggettivi, rispetto all'evento naturale della morte. In altre parole, poiché alla separazione, annullamento e cessazione degli effetti civili del matrimonio si addivene con il concorso della volontà e del comportamento dei coniugi, questo aspetto sembrerebbe rendere recessiva l'istanza di tutela della perdurante comunità familiare eventualmente esistente di fatto dopo la fine del legame di *coniugio*, rispetto alla finalità pubblica di prevenire l'utilizzo strumentale dell'istituto matrimoniale. Da qui, discenderebbe una differenziazione normativa razionale e motivata della norma, che non a caso la Corte lascia invariata, non sollevando di fronte a sé stessa un'ulteriore questione di costituzionalità.

Ciò detto, questa argomentazione appare piuttosto fragile, soprattutto se confrontata con l'assenza, nella legge sulla cittadinanza, di una normativa specificamente preordinata al contrasto degli usi strumentali del matrimonio che pure è prevista, nell'ordinamento, nell'ambito della disciplina sull'immigrazione, in materia di ricongiungimento familiare²¹.

Resta quindi l'impressione che, anche rispetto a questa seconda *ratio* dell'art. 5, la pronuncia in commento faccia emergere un'evidente lacuna nella l. n. 91/1992 rispetto al tema specifico dei matrimoni fittizi, che meriterebbe di essere colmata *de iure condendo*, introducendo il riferimento all'accertamento della preordinazione esclusiva del matrimonio all'acquisto della cittadinanza, aprendo così alla possibilità di valorizzare la comunità familiare residua anche nell'ambito delle ipotesi di separazione, cessazione o scioglimento del matrimonio espressamente contemplate nella disposizione e venendo, per così dire, ad armonizzare tra loro le due *ratio* della disposizione impugnata, così come ricostruite dalla Corte stessa nella presente pronuncia.

Vi è poi un altro aspetto critico sollevato dalla disposizione impugnata che la pronuncia evita di fatto di affrontare e cioè quello legato al parametro, pur sollevato dal giudice *a quo*,

20. A. Rauti, *Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e morte del "coniuge"*, cit., p. 446.

21. D.lgs. n. 286/1998, art. 29, co. 9 e art. 30, co. 1-bis.

dell'art. 97 Cost., posto che un ritardo nell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, oltre il tempo previsto per la durata del procedimento definito dall'art. 9-ter della l. n. 91/1992 (pari a ventiquattro mesi, prorogabile sino a trentasei), verrebbe di fatto ad allungare ulteriormente il tempo richiesto dalla norma per la durata del matrimonio, potendo influire, in definitiva, sull'esito positivo o negativo riguardante l'acquisto della cittadinanza. Ciò sembra far gravare sull'aspirante cittadino il rischio di lungaggini amministrative. L'impressione è che la Corte, tralasciando, in quanto giudicato assorbito, questo parametro di controllo, perda l'occasione di precisare un'interpretazione conforme a Costituzione della norma, nel senso di ritenere che le cause ostative al riconoscimento della cittadinanza inerenti al perdurare del matrimonio siano tali solo se verificatesi entro il termine legale di adozione del decreto, invece che alla data della sua effettiva adozione²².

4. Conclusioni

I dati statistici più recenti evidenziano una netta prevalenza di acquisti della cittadinanza per residenza che nel 2021 si attesterebbero intorno al 68,33%, contro il 31,67 % di quelli per *coniugio*²³. Si tratta di percentuali che non sorprendono se lette non solo alla luce delle caratteristiche dei flussi migratori che interessano il nostro Paese dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, ma anche rispetto all'esame della normativa, sopra esaminata, che disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Quella per *coniugio* è, tra le diverse vie di accesso alla cittadinanza connesse al legame familiare, quella che ha indubbiamente subito l'intervento più restrittivo ad opera delle novelle normative della l. n. 91/1992, con l'allungamento del periodo di residenza necessario, la richiesta di sussistenza del vincolo matrimoniale sino al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, l'attestazione della conoscenza della lingua italiana. Da questo punto di vista, risulta evidente la differenza tra la disciplina normativa dell'acquisto per *coniugio* rispetto alle vie di accesso alla cittadinanza legate allo *ius sanguinis* ed alla discendenza, che godono ancora oggi di una disciplina di particolare favore.

D'altro canto, l'elemento familistico della nostra tradizione, nel suo tendere a salvaguardare il contesto della comunità familiare come formazione sociale meritevole di un uniforme regime di appartenenza statale, informa a tal punto il modello italiano di accesso alla cittadinanza che è proprio in virtù di esso che, nella sentenza in commento, la Corte ha potuto intervenire a mitigare, per così dire, la rigidità delle restrizioni apportate all'acquisto per *coniugio* nel 2009.

Del resto, questa lettura era, sia pur concisamente, sottolineata anche nella precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2017, già menzionata, nella quale si faceva riferimento alla cittadinanza come ad una «condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale» e si sottolineava come la mancanza dell'acquisto della stessa, da parte del disabile impossibilitato a prestare il giuramento, avrebbe potuto determinare una «ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza»²⁴.

22. Sul tema, P. Morozzo della Rocca, *Alcune criticità e possibili profili di illegittimità costituzionale*, cit., p. 27.

23. Ministero dell'interno, Ufficio centrale di statistica, reperibile su <https://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Acquisto concessione e reiezione della cittadinanza italiana int00018-7973541.htm>, dati aggiornati al 2021.

24. Corte cost., sent. 258/2017, n. 9.

Così, questa giurisprudenza costituzionale, nel ricostruire la *ratio* delle disposizioni della l. n. 91/1992, fa emergere con chiarezza i caratteri del modello “familistico” della cittadinanza italiana e cerca di realizzare una armonizzazione dello stesso alla luce dei principi costituzionali, in particolare del principio di uguaglianza e del giudizio di ragionevolezza. Purtroppo, la Corte costituzionale, nella pronuncia in commento, non si spinge fino a dove le sarebbe forse stato consentito, decidendo di arrestarsi alla questione prospettata dal giudice *a quo* e di non occuparsi dei molteplici profili di dubbia costituzionalità che l’art. 5, co. 1, della l. n. 91/1992 pare sollevare, oltre all’ipotesi della morte del coniuge italiano in pendenza del procedimento di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza. Un’occasione mancata, forse, per addivenire ad una migliore armonizzazione costituzionale della disciplina normativa in tema di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.